

- 1) Reintrodurre ed ampliare le ipotesi di semplificazione già contenute nel D.lgs n. 626/1994 in tema di valutazione del rischio con procedure standardizzate e tramite autocertificazione, eliminando alcuni dei vincoli che attualmente annullano in sostanza la possibilità di ricorrere a tali procedure, anche con previsione di unificazione documentale
- 2) Aggiungere la valutazione del rischio fisico (art. 191) e chimico (art. 223) alla ipotesi di valutazione del rischio standardizzate per le aziende agricole con operai a tempo determinato
- 3) Con riferimento allo stress lavoro-correlato quale oggetto di valutazione dei rischi, prevedere che la valutazione debba essere condotta anche secondo apposite linee direttive emanate dalla commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008
- 4) Precisare che i lavoratori somministrati non entrano nella base di computo dell'azienda utilizzatrice, al pari dei lavoratori assunti a tempo determinato, per evitare effetti distorsivi del mercato
- 5) Semplificare il sistema delle certificazioni dei prodotti, eliminando situazioni di esclusività o monopolio in contrasto con le determinazioni dell'Autorità garante per le concorrenze
- 6) Chiarire che le risposte ad interpello sono vincolanti per il personale ispettivo al fine di uniformare a dare coerenza alla interpretazione ed applicazione del complesso dettato normativo del D. lgs n. 81/2008 e prevedere che l'adeguamento alle indicazioni fornite nella risposta ai quesiti di cui al comma 1 comporta l'esclusione dall'applicazione delle relative sanzioni penali, civili e amministrative armonizzando così la disciplina sull'interpello in tema di salute e sicurezza sul lavoro alle disposizioni contenute nella disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 124 del 2004 (art. 9, comma 2)
- 7) Sostituire la nozione di data certa della delega, del documento di valutazione dei rischi, del DUVRI e del POS con la previsione della semplice presenza della data
- 8) Eliminare adempimenti che si sovrappongono come nel caso delle comunicazioni all'Inail a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r) o che sono meramente formali ed a fini statistici (es. art. 18, comma 1, lett. aa)
- 9) Prevedere che gli obblighi inerenti le scritture sul libretto formativo entrino in vigore solamente quando detto strumento sarà concretamente disponibile
- 10) Consentire alle imprese di nuova costituzione di predisporre il DVR entro un certo termine dall'inizio dell'attività, conformemente a quanto prevedeva il D. lgs. n. 626/1994 agli artt. 96 e 96bis
- 11) Confermare la volontarietà per i lavoratori autonomi, i componenti dell'impresa familiare e i piccoli imprenditori di beneficiare della sorveglianza sanitaria e della formazione chiarendo nell'allegato XVII che l'esibizione dei corrispondenti attestati è necessaria esclusivamente laddove venga previsto da norme obbligatorie
- 12) Prevedere, attraverso rimando ad apposito decreto, benefici e norme premiali per i soggetti di cui all'art. 21 che effettivamente effettuano le attività volontarie del comma 2 e al contempo specificare nell'art. 27 che la qualificazione degli stessi soggetti dell'art. 21 è ottenuta attraverso le suddette attività
- 13) Prevedere che l'allegazione del DUVRI e l'indicazione dei costi riguardino solamente appalti di una certa consistenza, in senso economico o di durata temporale
- 14) Circoscrivere la disciplina degli appalti al ciclo delle lavorazioni che si svolgono in ambiti di cui il committente abbia la giuridica disponibilità
- 15) Precisare la nozione dei costi da indicare negli appalti, limitandoli ai costi da interferenza

- 16) Prevedere l'esclusione dagli obblighi di elaborazione del DUVRI alle attività di modesta durata e per quelle a basso rischio, come le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio - salvo i vasi in cui siano presenti altre attività o procedure che vadano ad interferire con la fornitura stessa - , i servizi di natura intellettuale o i lavori la cui durata non sia superiore a due giorni
- 17) Eliminare la notifica all'organo di vigilanza (art. 67) relativa alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, laddove esistono già informazioni fornite a fini di autorizzazione preventive CPI, permesso a costruire o DIA, richiesta agibilità, ecc.
- 18) Assegnare al medico competente una funzione coerente con la propria natura privata, eliminare impropri adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione e rendere coerenti gli accertamenti medici con la normativa nazionale, eliminando riferimenti a direttive europee non ancora attuate; chiarire la cadenza delle visite mediche in relazione ai cantieri (art. 104)
- 19) Eliminare il riferimento previsto agli "indirizzi scientifici più avanzati" all'art. 24 comma 1 lett. b) , in quanto si tratta di una espressione eccessivamente ampia, foriera di possibili contestazioni
- 20) All'art. 41, comma 4 del D.Lgs n. 81/2008, modificare la previsione prevedendo che le visite finalizzate alla verifica di assenza di tossicodipendenza sono fatte nei casi ed alle condizioni previste dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, anche ai fine di superare le incongrue e complesse disposizioni introdotte nelle intese Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008.
- 21) Risolvere le questioni di privacy e di tutela del segreto industriale relative alla circolazione del DVR e del DUVRI, prevedendo che questi documenti, che devono essere conservati in azienda, una volta consegnati ad RLS e RLST, rimangano all'interno dell'azienda così evitando la indiscriminata diffusione e comunicazione dei relativi dati
- 22) Prevedere l'alternatività tra formazione aziendale del proposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo deputato – CPT o Scuole Edili per il settore delle costruzioni -, ove esistente
- 23) Risolvere il conflitto interpretativo relativo alle visite preassuntive eliminando il divieto ormai non più in linea con le esigenze di tutela della salute e sicurezza e con i numerosi e ponderosi obblighi che gravano sul datore di lavoro in questa materia
- 24) Assegnare un ruolo determinante e vincolante alle risposte ad interpello, ai fini della certezza del diritto e della uniformità del comportamento sul territorio
- 25) Chiarire la nozione di sito produttivo, escludendo l'applicabilità della nozione alle singole aziende in cui si trovino ad operare lavoratori di aziende appaltatrici
- 26) Ampliare la ipotesi di ricorso all'RSPP esterno
- 27) In tema di formazione e informazione, introdurre chiarimenti e semplificazioni su diversi punti critici (ad es. formazione dei preposti in azienda, informazione per i dirigenti, formazione dei datori di lavoro da parametrare al settore o alla tipologia di rischio)
- 28) Consentire la presenza di una pluralità di operatori per le verifiche delle attrezzature a pressione e similari, evitando la creazione di posizioni di monopolio – in particolare dell'Ispeal – anche al fine di dare certezza giuridica agli utilizzatori e a tutti i soggetti interessati alla applicazione della specifica normativa in tale materia, in attuazione di una precisa pronuncia in tal senso del Garante della concorrenza

- 29) Valorizzare gli studi già compiuti in termini di attrezzature di lavoro (art. 71) ai sensi del DM n. 329/2004
- 30) Eliminare il riferimento a collaudi e relativa annotazione su appositi registri per tutte le attrezzature (art. 71 commi 8, 9, 10) in quanto esiste già un obbligo di manutenzione con annotazione delle relative manutenzioni (non devono essere considerati “collaudi” effettuati da organi preposti ovvero officine autorizzate)
- 31) Snellire il contenuto e le procedure di redazione della cartella sanitaria (con particolare riferimento all'allegato III)
- 32) Chiarire alcuni aspetti dell'ambito di applicazione del TU sotto il profilo della nozione di luoghi di lavoro (es. per quanto riguarda i campi , i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola e forestale, impropriamente inseriti nella definizione di luoghi di lavoro)
- 33) Semplificare le previsioni per autonomi, collaboratori familiari e società semplici (art. 21) , escludendo la necessità di valutazione dei rischi con riferimento all'utilizzo delle macchina ed attrezzature DPI a norma
- 34) Ripristinare le prescrizioni minime di sicurezza previste dal comma 8bis art. 36 D.Lgs. n. 626/94 (D. Lgs. n. 359/99) per le attrezzature concesse in uso prima della data 5-12-98 (all. V)
- 35) Rendere concretamente applicabili alcune disposizioni tecniche della parte speciale, ad es. con riferimento alle dimensioni delle aperture di accesso di cui all'art. 66; alle procedure di primo soccorso, laddove non tengono conto del DM n. 388/2003; ai lavori in prossimità di parti attive, laddove manca il coordinamento tra alcune previsioni del TU – artt. 83 e 117; alle misurazioni dei livelli di emissione sonora secondo le metodologie indicate dal Ministero del lavoro (art. 103) ; alle caratteristiche di alcuni strumenti, come le scale (art. 113) già oggetto di regolamentazione da parte del DM 27/3/1998; ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto (art. 115) , cui le norme comunitarie assegnano una adeguata efficacia prevenzionale; alle previsioni dell'allegato XV, laddove non riprende fedelmente i contenuti del DPR 222/2003
- 36) Rispetto alla gestione dei movimenti ripetitivi, eliminare il riferimento alla norma tecnica ISO 11228-3 (“Movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza”) in attesa della sua pubblicazione in italiano
- 37) Operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro in tema di attrezzature di lavoro a DPI, in precedenza assicurato ai sensi dell'art. 8bis del D.Lgs n. 626/1994
- 38) Rivedere il titolo IV chiarendo e ridefinendo gli obblighi, le procedure, le responsabilità
- 39) Riguardo alla conservazione in efficienza dei DPI, non bisogna precludere al datore di lavoro la possibilità di scegliere le modalità per la manutenzione degli stessi avvalendosi, eventualmente, anche delle eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
- 40) Evitare l'equiparazione tra PC portatile e videoterminale (art. 172) , escludendo i PC portatili dal campo di applicazione della normativa a meno che non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro
- 41) Correggere errori formali, terminologici, come nel caso del riferimento ai “valori inferiori d'azione “ per quanto riguarda gli agenti fisici ex art. 192, della indicazione della esposizione a vibrazioni per “periodi brevi” ex art. 201, della protezione da atmosfere esplosive (da coordinare con la direttiva europea ed il precedente testo del D.Lgs 626/1994
- 42) Semplificare i requisiti di sicurezza per le macchine agricole usate (titolo III ed allegato V)

43) Le procedure di controllo delle attrezzature previste dai commi 8 e 9 dell'art. 72, in particolare per i veicoli soggetti a omologazione, si sovrappongono con le disposizioni concernenti la circolazione su strada, risultando inutili appesantimenti burocratici

44) Le disposizioni concernenti l'appalto (art. 26) risultano impossibilita applicare da parte di committenti titolari di microimprese, occorrerebbe pertanto individuare disposizioni semplificate tenendo in particolare considerazione i settori e/o i lavori sul basso rischio affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi

45) Procedere alla correzione dei numerosi errori materiali esistenti nel testo che in alcuni casi rischiano di rendere inapplicabili alcune disposizioni come ad esempio la mancanza della specifica nella nota 2 in calce all'allegato 2 (va inserito il contenuto della nota (2) : "Addetti assunti a tempo indeterminato" e modificato nel titolo il riferimento all'articolo 10 – inserire art. 34) , il riferimento nel comma 6 dell'art. 63 al punto 7 dell'allegato IV e non al punto 6, ecc.; aggiornare l'allegato XVII eliminando il riferimento al libro matricola che per effetto di nuove normative è stato abolito

46) Chiarire definitivamente il rapporto tra RLS e rappresentanze costituite ex art. 9 della legge n. 300 del 1970, nel senso che i primi, ove nominati, assorbono integralmente funzioni e prerogative delle seconde.